

Rivista  
quadrimestrale

ISLE



# *Rassegna Parlamentare*

# 1

**2022**  
**Gennaio/aprile**  
**Anno LXIV**



**Jovene editore**

Direttore

Silvio Traversa

Direttore Responsabile

Gianni Letta

Comitato di Direzione

Michele Ainis (Condirettore) - Tommaso Edoardo Frosini  
Vincenzo Lippolis

Comitato Scientifico

Giuliano Amato - Paolo Armaroli - Antonio Baldassarre  
Augusto Barbera - Enzo Cheli - Antonio D'Atena - Giuseppe  
De Vergottini - Domenico Fisichella - Giovanni Grottanelli  
De' Santi - Fulco Lanchester - Anne-Marie Le Pourhiet  
Peter Leyland - Nicola Lupo - Andrea Manzella - Franco  
Modugno - Nicola Occhiocupo - Valerio Onida - Mario Patrono  
Otto Pfersmann - Pino Pisicchio - Giulio M. Salerno  
Gaetano Silvestri - Ignacio Torres Muro - Giuliano Urbani  
Michele Vietti

Comitato di Redazione

Luigi Ciaurro - Mario Fiorillo - Guglielmo Romano  
Maria Spinelli - Federico Silvio Toniato

Segretaria di Redazione

Viviana Torti



## UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente Onorario

Augusto Barbera

Presidente

Gianni Letta

Vicepresidenti

In rappresentanza

dei Soci ordinari:

Francesco D'Onofrio

Pino Pisicchio

In rappresentanza

dei Soci collettivi:

Giuseppe Mazzei

Segretario Generale

Silvio Traversa

Consiglio Direttivo

Claudio Boccia

Vice Segretario Generale

A.B.L.

Antonio Patuelli

Fabrizio Castaldi

ASSOGESTIONI

Tommaso Corcos

Francesco D'Onofrio

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE S.R.L.

Stefano Rossi

Vincenzo Lippolis

Vice Segretario Generale

ENEL

ASSO HOLDING

Barbara Cortese

Donato Marra

IL CHIOSTRO

Giuseppe Mazzei

Lucia Pagano

POSTE ITALIANE S.P.A.

Elisabetta Serafin

SIAE

Gaetano Blandini

Paolo Agoglia

Silvio Traversa

TELECOM ITALIA

Ugo Zampetti

UNICREDIT

Tesoriere

Maria Spinelli

Revisori dei Conti

Gaetano De Vito - Sebastiano Piana - Gianluca Sposato

# INDICE

Gennaio-aprile 2022

## SAGGI

- ENZO CHELI, *Linee di sviluppo del governo parlamentare italiano* ..... p. 7  
FEDERICO SORRENTINO, *Riflessioni minime su costituzione e costituzionalismo* ..... » 15  
TOMMASO EDOARDO FROSINI, *La dimensione costituzionale del consenso popolare* ..... » 25

## OSSERVATORIO PARLAMENTARE

a cura di VINCENZO LIPPOLIS e MICHELA MANETTI

- SIMONE NERI, *L'ambiente in Costituzione: il percorso parlamentare della riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* ..... » 39

## OSSERVATORIO SULLE REGIONI

a cura di ANTONIO D'ATENA

- STEFANIA MABELLINI, *La revisione dell'art. 9 Cost.: una riforma più innovativa del previsto e... un colpo inatteso per l'autonomia regionale?* ..... » 61

## OSSERVATORIO PARLAMENTARE COMPARATO

a cura di TOMMASO EDOARDO FROSINI

- CHIARA A. D'ALESSANDRO, *Le candidature alle elezioni presidenziali francesi: meccanismi giuridici e profili istituzionali* ..... » 91

GIANCARLO CAPORALI, <i>Sulla nuova disciplina dello scioglimento anticipato nel Regno Unito: la reviviscenza della prerogativa regia</i> .....	p. 119
--	--------

## RECENSIONI

FRANCISCO HUMBERTO CUNHA FILHO, <i>La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Uno studio di diritto comparato</i> .....	» 163
--	-------

## TEORIA E TECNICA DELLA LEGISLAZIONE

a cura di GIULIO MARIA SALERNO

ISLE - SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA DELLA LEGISLAZIONE «MARIO D'ANTONIO», <i>Esercitazione degli allievi del XXXIV Corso della Scuola di scienza e tecnica della legislazione - 2021/2022</i> .....	» 169
<i>Disegno di legge recante "Delega al governo in materia di ricorso alle tecnologie sui registri distribuiti, cosiddetti blockchain, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali"</i> .....	» 213

## CONVEGNI ED EVENTI

PAOLO BARATTA, <i>La cultura come passione</i> .....	» 221
<i>Elenco collaboratori</i> .....	» 224

I contributi proposti per la pubblicazione sono esaminati in via preliminare dalla Direzione sotto il profilo dell'adeguatezza scientifica e della congruità tematica. Gli scritti sono poi sottoposti a valutazione da parte di revisori esterni scelti tra esperti nelle materie di interesse della Rivista. La Direzione adotta il sistema di valutazione c.d. *double blind peer review*. Gli editoriali, le recensioni, gli interventi a convegni e tavole rotonde sono soggetti a valutazione da parte di revisori interni. Le note destinate alle varie rubriche, oltre che da questi ultimi, sono valutate dai responsabili delle rubriche.

LINEE DI SVILUPPO  
DEL GOVERNO PARLAMENTARE ITALIANO

di ENZO CHELI

1. Riflettere oggi sul governo parlamentare italiano pone in campo l'esigenza di dare risposta a tre domande. Come questa forma di governo ha funzionato nei 74 anni della nostra storia repubblicana? Che significa oggi per il nostro paese disporre di questa forma di governo? Quali previsioni fare sugli sviluppi e sulla possibile tenuta futura di questo modello?

Per dare una risposta a queste domande che oggi seguitano a impegnare la scienza costituzionale italiana risulta indispensabile ripartire dall'inizio del percorso, cioè dalla definizione del modello in sede di Assemblea Costituente.

La scelta del governo parlamentare maturò, come è noto, a conclusione del dibattito che si svolse, a partire dal 3 settembre 1946, nella Seconda Sottocommissione della Commissione dei 75 cui era stato affidato il compito di affrontare il problema di quale forma di governo adottare per l'Italia repubblicana. Il dibattito intorno a questo tema si aprì con una relazione di Mortati sul potere legislativo, relazione che allargò l'analisi alle maggiori forme di governo sino ad allora sperimentate nell'ambito dei regimi democratici. A conclusione di questa relazione si aprì un dibattito cui presero parte alcune delle maggiori personalità presenti nella Costituente da Einaudi a Calamandrei, da Ambrosini a Tosato, da Lussu a Bozzi. Il 6 settembre il dibattito raggiunse un punto fermo con la votazione del famoso ordine del giorno Perassi dove, dopo aver dichiarato inadatto al sistema politico italiano il governo presidenziale, si operava una scelta a favore del governo parlamentare, "tuttavia" da correggere e disciplinare

“con dispositivi costituzionali idonei a garantire la stabilità nell’azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”, cioè, in pratica, lo slittamento nel governo assembleare.

È utile e importante ripercorrere oggi le tappe di quella lontana discussione perché essa ci aiuta a cogliere con chiarezza l’esigenza di fondo che venne a determinare la scelta del nostro governo parlamentare. Questa scelta venne in primo luogo a scaturire dall’esigenza di garantire l’unità nazionale in un sistema politico fortemente disomogeneo e diviso che, dopo i traumi della dittatura e della guerra civile, rischiava di sfaldarsi. Alla base della scelta si può cogliere, infatti, la percezione molto precisa delle condizioni particolarmente critiche di un sistema politico che non risultava facile ricondurre ad unità nelle forme di una Repubblica democratica. Queste condizioni particolari del nostro sistema politico erano, del resto, già state richiamate icasticamente da Mortati quando nella sua relazione introduttiva aveva parlato della situazione politica italiana come di una realtà caratterizzata dalla presenza di “molti partiti molto divisi”. Situazione, quindi, che per la sua frammentazione e disomogeneità di base non rendeva agevole costruire le fondamenta di un regime democratico in grado di conferire pari legittimazione a tutte le forze in campo. Da qui la decisione largamente condivisa di evitare una soluzione come il governo presidenziale che avrebbe potuto condurre ad accentuare la contrapposizione tra gli schieramenti politici e ad emarginare le forze rimaste in minoranza. E proprio su questa linea si spiega la posizione di una personalità quale Emilio Lussu che, nella Sottocommissione, come rappresentante del Partito di Azione, si dichiarava a favore del governo presidenziale, ma in concreto ripiegava a favore del governo parlamentare per la convinzione che il governo presidenziale applicato alla realtà italiana avrebbe potuto riaprire la strada ad una guerra civile.

2. Dunque il governo parlamentare nasceva come scelta necessaria nella prospettiva di garantire la pace sociale attraverso la pari legittimazione di tutti i partiti in un sistema di fatto molto diviso e molto frammentato. Senonché, sempre alla luce dell’or-

## RIFLESSIONI MINIME SU COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO

di FEDERICO SORRENTINO

1. Nel riflettere su Costituzione e costituzionalismo vengono alla mente importanti contributi di quanti pongono in luce la *frattura* (che sarebbe) intervenuta nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato costituzionale<sup>1</sup>. Essa sarebbe stata nella sostanza determinata dalla diversa concezione e dal diverso ruolo della Costituzione e dai principi che, a partire dall'inizio del Novecento (con la Costituzione di Weimar del 1919), venivano introdotti.

Principi (e valori) che, non solo devono tradursi nella legislazione ed essere da questa attuati, ma devono anche inserirsi in tutto l'ordinamento, ed essere non solo attuati, ma anche protetti in sede giudiziaria.

La Costituzione diventa allora il centro dell'ordinamento, ne ispira e regola i rapporti sociali. In suo nome e cioè nei valori che essa esprime devono essere effettuati i necessari bilanciamenti tra gli interessi in giuoco alla stregua di un criterio di ragionevolezza che ne è necessariamente implicato. La conseguenza è che il giudice (non solo quello costituzionale, ma in genere l'interprete) viene chiamato ad un processo di attuazione e di concretizzazione dei principi costituzionali, affatto nuovo rispetto alla tradizionale idea del giudice soggetto solo alla legge e, soprattutto, gli viene data la possibilità, prima sconosciuta, di attingere direttamente alla Costituzione, ai suoi principi ed a suoi valori, scaval-

---

<sup>1</sup> V. in particolare N. LIPARI, *Elogio della giustizia*, Bologna, 2021, M. FIORAVANTI, *Stato costituzionale in trasformazione*, Modena, 2021.



cando quindi il legislatore ed eventualmente supplendo alla sua inerzia.

Invero nella letteratura non solo costituzionalistica si assiste oggi ad un'esaltazione del costituzionalismo e della Costituzione che ne è la necessaria premessa, immaginandosi una fondamentale differenza dell'attuale Stato costituzionale rispetto al principio di legalità ed in genere ai principi dello Stato di diritto. La conclusione alla quale generalmente si perviene è che le costituzioni della seconda metà del secolo passato e dell'inizio di questo siano un insieme di principi e di valori che è compito del giudice – cioè dell'interprete – disvelare, attuandoli e concretizzandoli, anche senza la mediazione del legislatore e, soprattutto, all'occorrenza, supplendo alla sua eventuale inerzia.

Conseguentemente ne viene alterata la posizione del giudice, non più soggetto solo alla legge, ma anche alla Costituzione, i cui valori esso è chiamato ad incarnare.

2. Da giurista, chiamato ad applicare previe regole ai comportamenti umani e consapevole che il ruolo del diritto è quello di disciplinare in modo chiaro e, quanto più possibile, oggettivo il comportamento delle persone, mi interrogo sull'idoneità di questa ricostruzione a chiarire l'attuale assetto ordinamentale.

In particolare rimane poco chiaro nelle suddette impostazioni come ed in base a quali criteri l'interprete in generale ed il giudice in specie possa usare la ragionevolezza nel bilanciare le diverse situazioni e nel risolvere le controversie che si pongono alla sua attenzione.

Occorre, a mio avviso, muovere dalle premesse di quel ragionamento: che cos'è la costituzione, che cos'è il costituzionalismo e perché le nuove nozioni di costituzione e di costituzionalismo sarebbero capaci di delineare tali e tante trasformazioni da far ritenere lo Stato costituzionale così diverso dallo Stato di diritto.

Certamente profonde modifiche nella politica, nell'economia e nella società sono intervenute negli ultimi due secoli, ma come esse si siano riflesse sul nuovo ruolo della Costituzione e del costituzionalismo è ancora da approfondire.

## LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DEL CONSENSO POPOLARE\*

di TOMMASO EDOARDO FROSINI

SOMMARIO: 1. Il consenso fra legalità e legittimità. – 2. Il consenso dentro e fuori la costituzione. – 3. Il consenso dalla forma di stato alla forma di governo. – 4. Consenso e dissenso fra voto elettorale e voto referendario. – 5. Il consenso nella democrazia digitale.

### 1. *Il consenso fra legalità e legittimità*

Il concetto di consenso risulta essere sfuggente al costituzionalista, tenuto conto che la sua concezione si mostra come disallineata rispetto alle regole scritte costituzionali. Perché si tratta di una modalità con la quale il popolo manifesta, in forme più o meno regolamentate, adesione e sostegno a uomini e cose della politica. Vorrei dire che è una modalità ascrivibile più alla legittimazione che alla legalità<sup>1</sup>: dove l'una, la prima, si esprime nell'effettività dei comportamenti costituzionali, mentre l'altra, la seconda ovvero la legalità, si manifesta attraverso il formalismo della normativa costituzionale. Il consenso è rintracciabile più nel costituzionalismo che nella costituzione. Più nella teoria costituzionale che nel perimetro normativo della costituzione. Certo, è vero che la costituzione è un derivato del costituzionalismo, di cui traduce in norme le dottrine che lo hanno modellato

---

\* Relazione tenuta al Convegno nazionale dell'Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche, dedicato a *Potere e forme del consenso nella storia del pensiero politico* e svoltosi a Palermo il 13 e 14 maggio 2022.

<sup>1</sup> Sulla base di quanto a suo tempo sostenuto da C. SCHMITT, *Legalità e legittimità* (1932), in ID., *Le categorie del "politico". Saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, tr. it., il Mulino, Bologna, 1972.

e strutturato<sup>2</sup>, ma è altrettanto vero che non tutte le costituzioni si ispirano e praticano il costituzionalismo di stampo liberale. Si pensi, per fare un esempio recente, alle c.d. “democrazie illiberali” dell’Ungheria e Polonia, che rigettano la componente del costituzionalismo liberale, attraverso una compressione della separazione dei poteri e dei diritti di libertà. Sacrificati in nome e per conto del consenso popolare, declinato nelle forme del populismo<sup>3</sup>.

Occorre dire, innanzitutto, che nel costituzionalismo c’è il consenso solo e in quanto c’è il dissenso. Sono le facce di una stessa moneta, il cui conio caratterizza la sua circolazione costituzionale. Consenso e dissenso, infatti, rappresentano il pluralismo delle idee e delle opinioni, che debbono manifestarsi in forma libera e garantita. Il consenso unanime, privo di una sua opposizione dialettica, è bene che sia l’eccezione e non la regola. Il costituzionalismo si basa sul dissenso, da intendersi quale metodo per limitare il potere<sup>4</sup>. Il consenso, viceversa, esalta il potere e quindi non solo non lo limita ma lo espande e lo rafforza. Certo, è pur vero che il potere si legittima attraverso il consenso, a condizione però che questo non sia unidirezionale e privato di regole, che permettano di effettuare una pluralità di scelte e quindi di favorire una distribuzione pluralistica del consenso.

## 2. *Il consenso dentro e fuori la costituzione*

C’è il consenso dentro e fuori la costituzione. Così come c’è un popolo che è sovrano all’interno della costituzione, perché fuori da essa, invece, c’è l’arbitrio popolare, c’è la massa con le

<sup>2</sup> Da ultimo, A. BALDASSARRE, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale. Una teoria alternativa al giuspositivismo e al giusnaturalismo*, Mucchi, Modena, 2020.

<sup>3</sup> Su queste vicende vi è un’abbondante letteratura internazionale; in italiano, di recente, v. E. CUKANI, *Condizionalità europea e giustizia illiberale: from outside to inside? I casi di Ungheria, Polonia e Turchia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021.

<sup>4</sup> Per una recente messa a punto della questione, v. il fascicolo monografico di *Percorsi costituzionali*, n. 1, 2019 dedicato a *Libertà e disaccordo* (ivi, 3 ss., T.E. FROSINI, *Seduti dalla parte del disaccordo*) e il vol. di C.R. SUNSTEIN, *Why Societies Need Dissent*, Harvard University Press, 2003.

L'AMBIENTE IN COSTITUZIONE:  
PERCORSO E CONTENUTI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE  
IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

di SIMONE NERI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il percorso parlamentare volto all'inserimento dell'ambiente in Costituzione. – 3. I contenuti della legge costituzionale 1 del 2022. – 3.1. Tra necessità e metodo: i tipi di revisione costituzionale. – 3.2. Il concetto di ambiente: l'oggetto della tutela. – 3.3. Diritto o valore? La natura della tutela. – 3.4. Non solo ambiente. – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Lo scorso 8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti – 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti-, la proposta di legge costituzionale (A.C. 3156-B) recante “modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”. La proposta di legge costituzionale era stata approvata, il 3 novembre 2021, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, il 9 giugno 2021 (A.S. 83 e abbinati) e dalla Camera il 12 ottobre 2021.

In seguito all'avvenuta approvazione da parte di entrambe le Camere nella seconda votazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei loro componenti, la legge costituzionale 1 del 2022 è stata promulgata l'11 febbraio ed è entrata in vigore il 9 marzo del 2022, non essendo stato possibile in tale ipotesi presentare richieste di *referendum* confermativo, ai sensi dell'articolo 138, terzo comma, della Costituzione. In estrema sintesi il disegno di legge costituzionale inserisce nella Carta fondamentale un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente e degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione. In particolare, integrando l'articolo 9 della Costituzione,

il disegno di legge introduce tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Stabilisce, altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Il testo modifica, inoltre, l'articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata anche per fini ambientali. Infine, la riforma reca una clausola di salvaguardia delle competenze legislative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti.

Alla luce della nuova legge costituzionale di modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione lo scopo del presente scritto è duplice. Da un lato, si darà conto del percorso parlamentare che ha portato alla modifica della Carta costituzionale e alla espressa previsione della tutela dell'ambiente in Costituzione. Nel corso della presente Legislatura, la XVIII, sono stati depositati in Parlamento alcuni disegni di legge di revisione dell'articolo 9 della Costituzione, tutti con il fine di introdurre un riferimento esplicito alla tutela dell'ambiente al di là di quello contenuto nell'articolo 117, secondo comma, lett. s), che ad essa fa riferimento solo per quanto concerne la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. Siffatte proposte, principalmente concentrate all'interno di uno dei due rami del Parlamento, hanno avuto l'indubbio pregio di rimettere al centro del dibattito politico e scientifico la "questione ambientale". L'analisi sarà dunque concentrata sia sulle proposte di legge citate, sia sul testo finale approvato dal Parlamento, ponendo alla base i seguenti interrogativi: qual è stata, e qual è, la posizione in dottrina sulla necessità di un espresso riferimento all'ambiente all'interno dei principi fondamentali della Carta? In che termini va qualificato il diritto all'ambiente?

Dall'altro lato, la riflessione, sarà concentrata sul merito della modifica costituzionale testé approvata. Pur non potendosi negare, infatti, che già prima della modifica costituzionale potesse rinvenirsi un diritto costituzionale dell'ambiente formatosi a seguito di numerose pronunce delle supreme magistrature del nostro Paese, le garanzie di questo bene giuridico scontavano, e scontano ancora ora, tutte le limitazioni di un diritto di origine pretoria, ossia di un diritto "connotato da quei caratteri di frammentarietà, precarietà e incompletezza che discendono

LA REVISIONE DELL'ART. 9 COST.:  
UNA RIFORMA PIÙ INNOVATIVA DEL PREVISTO E...  
UN COLPO INATTESO PER L'AUTONOMIA REGIONALE?

di STEFANIA MABELLINI

SOMMARIO: 1. Il radicamento dell'“ambiente” nella disciplina costituzionale originaria... – 2. ... e le novità derivanti dalla riforma costituzionale. – 3. L'emersione dell'interesse delle generazioni future nella tutela ambientale. – 4. La costituzionalizzazione del compito *statale* di tutela degli animali. – 5. Attività economiche e ambiente

1. *Il radicamento dell'“ambiente” nella disciplina costituzionale originaria...*

Con l'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, a maggioranza dei due terzi dei componenti, della legge di revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.<sup>1</sup>, la tutela dell'ambiente fa il suo ingresso in Costituzione.

Non si tratta di una novella di corto respiro. Il testo, infatti, scartata la soluzione minimalista contemplata in precedenti proposte di legge costituzionale<sup>2</sup>, non si limita alla mera aggiunta dell'interesse ambientale nell'art. 9, affiancandolo al paesaggio, ma impegna la Repub-

---

<sup>1</sup> Legge cost. n. 1 dell'11 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. del 44 del 22 febbraio 2022. La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il testo, in seconda deliberazione, l'8 febbraio 2022 (A.C. 3156).

<sup>2</sup> Si consideri il d.d.l. cost. n. 1532 (Gallone), presentato nella XVIII Legislatura, che si limitava ad aggiungere all'art. 9, comma 2, Cost., la parola “ambiente”. Cfr., M. D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica, Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio costituzionale*, 6/2019, 93 ss.; D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *federalismi.it*, 14/2020, 330 ss.

blica anche alla tutela della “biodiversità” e degli “ecosistemi” – tutt’altro che un’endiadi dell’“ambiente”<sup>3</sup>, come lascia intuire anche la giurisprudenza costituzionale<sup>4</sup> –, vincolandola, per di più, a perseguire tali obiettivi “*anche nell’interesse delle future generazioni*”.

Riferimento, quest’ultimo, che, traducendo una nozione carica di suggestione, colloca la Costituzione italiana sulla scia di numerosi documenti costituzionali europei, nei quali si registrano disposti dedicati alternativamente alle generazioni future o al principio di sostenibilità ambientale, oppure cumulativamente ad entrambi, enunciati all’interno di disposizioni programmatiche o *Staatszielbestimmungen*<sup>5</sup>. Basti ricordare, in questa sede, le Carte costituzionali tedesca (art. 20a), svizzera (artt. 2 e 73)<sup>6</sup> e, con formulazioni maggiormente esplicite, portoghese (art. 66) e greca (art. 24, comma 1).

<sup>3</sup> V., M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, nel *Forum di Quaderni costituzionali*, 3/2021, 301, per il quale «[d]el tutto opportunamente, dunque, il testo di revisione in esame sceglie di introdurre in Costituzione il riferimento esplicito all’ambiente come oggetto unitario e onnicomprensivo, ma lo fa, al tempo stesso, avendo cura di declinarne le principali componenti, ossia, per un verso, lasciando inalterato il tradizionale e fecondissimo riferimento al “paesaggio” contenuto nel secondo comma dell’art. 9, per l’altro, introducendo gli ormai consolidati riferimenti alla tutela della “biodiversità” e degli “ecosistemi”».

<sup>4</sup> Emblematica, sul punto, la pronuncia n. 12 del 2009, nella quale, in relazione alle nozioni di “ambiente” ed “ecosistema”, adottate nell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., si evidenzia che «anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l’*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé». Sulla “non coincidenza” tra ambiente ed ecosistema, v., S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Il paesaggio nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Riv. giur. amb.*, 2003, 263.

<sup>5</sup> Cfr., R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, 122 ss.; I. NICOTRA, *Ambiente, sicurezza, generazioni future: i nuovi diritti, oggi*, in *Percorsi costituzionali*, 2010, 89 ss.; T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE*, 2016, 42 ss.

<sup>6</sup> Art. 20a GG: «Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung» (su cui v., R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 132 ss.; A. EPINEY, *Artikel 20a GG*, in H. MANGOLDT, F. KLEIN, C. STARCK (a cura

LE CANDIDATURE  
ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI FRANCESI:  
MECCANISMI GIURIDICI E PROFILI ISTITUZIONALI

di CHIARA A. D'ALESSANDRO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il Presidente della repubblica francese. Condizioni di eleggibilità. – 3. Un meccanismo peculiare, il c.d. *parrainage*. – 4. Il *parrainage*, un dibattito sempre in corso. – 5. Un sguardo alle elezioni del 2022. – 5.1. La pubblicità dei nomi dei *parraineurs*. – 5.2. *Les temps de parole* dei candidati alla presidenza. – 6. Le regole del finanziamento per la campagna elettorale. – 7. Conclusioni.

1. *Premessa*

Il 24 aprile 2022 i Francesi hanno riletto per la carica più alta e rappresentativa dell'intera *Nation*, Emmanuel Macron, quel “*enfant roi*” – com'era stato definito nel 2017, trovandosi ad essere il Presidente più giovane della storia della V repubblica francese a soli 38 anni – che ha ricoperto lo stesso ruolo negli scorsi cinque anni e che per la seconda volta consecutiva è riuscito, non senza difficoltà, ad essere la carta vincente su cui puntare «*pour faire barrage*» contro l'estrema destra rappresentata dalla storica *leader* del *Rassemblement National*, Marine Le Pen.

Appare, in effetti, innegabile rilevare come il percorso di Emmanuel Macron sia stato certamente più in salita che nelle scorse presidenziali del 2017, quando con il suo neonato movimento politico era riuscito a divenire il secondo presidente più eletto della storia della V repubblica francese con il 66,10% dei voti.

Allo stato, invece, nonostante la sua rielezione, con un più che dignitoso 58,6%, il cammino del neo presidente per il definitivo consolidamento della sua *leadership* politica, di qui ai prossimi cinque anni, non pare del tutto terminato, soprattutto se si pensa all'esito delle elezioni per il rinnovo dell'*Assemblée Nationale* dello scorso giugno, defi-



nito, non a caso «il terzo turno elettorale»<sup>1</sup> nel quale il partito di Macron ha “mancato” la maggioranza assoluta. È solo, in effetti, a conclusione di questo nuovo appuntamento elettorale che si è chiuso il cerchio per il rinnovo del complesso delle cariche istituzionali del paese, Capo dello Stato, Parlamento, e dunque, Governo. Occorre ora trovare il punto di equilibrio del futuro assetto politico e istituzionale del paese. Si comprenderà, soprattutto, se la realtà politico tripartita, che si era già palesata con il I turno delle presidenziali ed accentuata con le legislative, darà effettivamente corpo a nuovi e più instabili scenari politici<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> L'espressione è proprio di Jean Luc Mélançon, *leader* del partito di estrema sinistra *La France Insoumise*, che appena qualche minuto dopo l'annuncio della vittoria di Emmanuel Macron ha rivolto ai suoi elettori un appello per “lanciare” la campagna elettorale per le imminenti legislative.

<sup>2</sup> Il riferimento è, in particolare, al rischio del verificarsi di una nuova coabitazione. Il *leader* de *La France Insoumise* Jean Luc Mélançon, infatti, all'indomani della rielezione di Macron aveva apertamente annunciato di voler «imporre» allo stesso Macron una coabitazione, candidandosi a Primo Ministro. Alle aspirazioni di Mélançon si sommava, altresì, com'è naturale, quelle della *leader* del *Rassemblement National* che ambiva a fare molto meglio degli 8 seggi in *Assemblée Nationale* ottenuti con le legislative del 2017 riuscendo ad ottenerne addirittura 89 seggi. Dal punto di vista, tuttavia, istituzionale e giuridico l'ipotesi, vent'anni dopo l'ultima, di una nuova *cohabitation* sembrava improbabile per diverse ragioni. Innanzitutto, com'è noto, per le riforme approvate con la legge costituzionale n. 200-964 del 2 ottobre 2000 e con la legge organica 2001-419 del 16 maggio 2001 che, tramite, rispettivamente, la riduzione del mandato presidenziale, da sette a 5 anni, e l'inversione del calendario elettorale, hanno ridotto al minimo i rischi del verificarsi di una probabilità di coabitazione. Ma i timori sembravano infondati anche per ostacoli di carattere politico e strutturale, perché si realizzasse una nuova ipotesi di coabitazione, infatti, il partito che avrebbe espresso il nuovo Primo Ministro avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei 289 seggi in *Assemblée Nationale*, ovvero, sarebbe stata necessaria un'alleanza tra più forze politiche, il che appariva assai arduo, se non impossibile, per il *Rassemblement National*, e comunque tutt'altro che agevole per il *leader* dell'estrema sinistra, Mélançon, in considerazione della frammentazione del quadro politico che ha invece dato luogo a quella che probabilmente può essere definita una “*tierce voie*”, né “*fait majoritaire*”, né “*cohabitation*”. Sull'improbabilità del verificarsi di una nuova ipotesi di coabitazione, si vedano O. BEAUD, *Quand Mélançon s'imaginer devenir Premier Ministre d'une improbable cohabitation*, in *JP Blog* (<https://blog.juspoliticum.com/2022/04/21/quand-melanchon-simagine-devenir-premier-ministre-dune-improbable-cohabitation-par-olivier-beaud/>); JEAN-PHILIPPE DÉROSIER, *Troisième Tour*, in *La Constitution Décodée* (<https://constitutiondecodee.fr/blog/la-presidentielle-decodee>). Sugli esiti delle riforme del 2000 e 2001, cfr. O. DUHAMEL, *Le Quinquennat*, Presses de Sciences Po, Paris, 2000 e M. CALAMO SPECCHIA, *Les trois âges del settennato*, Giappichelli, Torino, 2002. Sulle tre coabitazioni verificatesi nella storia della V Repubblica si vedano i saggi contenuti nel numero 91/1999 della rivista *Pouvoirs*. Sugli esiti, invece, della coabitazione

SULLA NUOVA DISCIPLINA  
DELLO SCIoglimento ANTICIPATO NEL REGNO UNITO:  
LA REVIVISCENZA DELLA PREROGATIVA REGIA

di GIANCARLO CAPORALI

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. – 2. Le novità introdotte dalla *Dissolution and calling of Parliament Act 2022*: i termini dell’abrogazione della *Fixed-term Parliaments Act 2011* e la reviviscenza della prerogativa regia. – 3 La reviviscenza del potere di scioglimento e il ruolo del Sovrano. – 4. La non giustiziabilità della prerogativa. – 5. La disciplina del rapporto fiduciario dopo la disposta abrogazione della *Fixed-term Parliaments Act 2011*. – 6. Conclusioni.

1. *Considerazioni generali*

Il 24 marzo 2022 il *Dissolution and Calling of Parliament bill* ha ricevuto il *Royal Assent* ed è pertanto divenuto legge. Si tratta di un atto legislativo di iniziativa governativa, fortemente voluto dal Primo ministro Johnson, e con il quale si è inteso ripristinare lo scioglimento anticipato quale potere di prerogativa regia.

Come noto la *Fixed-term Parliaments Act 2011* (in seguito anche FTPA) aveva tentato di razionalizzare l’intera procedura di dissoluzione della *House of Commons*, in particolare disciplinando i casi di scioglimento anticipato, con lo scopo di limitare il potere riconosciuto al Primo ministro in caso di approvazione di una mozione di sfiducia. Nello specifico, per regolamentare lo scioglimento anticipato del Parlamento, si era previsto che lo stesso potesse avvenire in due soli casi tassativamente determinati: quando la Camera dei Comuni avesse deliberato con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri (inclusi i seggi vacanti) una mozione di autoscioglimento; ovvero quando la Camera dei Comuni avesse approvato una “*no confidence motion*” (“mozione di sfiducia”) non seguita, nei 14 giorni successivi, dall’approvazione di una mozione di fiducia (*section 2 subsection da 1 a 6*).

Inoltre questa legge aveva stabilito un giorno fisso “*for the determination of polling days for parliamentary general elections*”, che era individuato nel primo giovedì del mese di maggio del quinto anno seguente a quello in cui era avvenuta la precedente elezione del Parlamento. Tuttavia, se a seguito di una mozione di autoscioglimento o di una mozione di sfiducia il Parlamento fosse stato sciolto anticipatamente, la data del *polling day* sarebbe stata stabilita dal Monarca su proposta del Primo Ministro (*section 2 subsection 7*).

In tal caso la FTPA disponeva che, se anche le precedenti elezioni fossero state anticipate e se la data in cui queste ultime si erano tenute, fosse caduta antecedentemente al primo giovedì di maggio, la durata della nuova Camera non sarebbe stata di cinque, ma di quattro anni (*section 1 subsection 4*). La *section 3* della citata legge stabiliva, infine, che la legislatura dovesse in ogni caso terminare il diciassettesimo giorno lavorativo precedente il *polling day*, e che il Parlamento non potesse essere sciolto se non nei casi previsti da questa stessa legge.

È generalmente ammesso che l’obiettivo politico immediato della FTPA fosse stato quello di stabilizzare il patto di governo tra i conservatori e i liberal-democratici che si era realizzato dopo le elezioni del maggio 2010 nelle quali nessun partito aveva ottenuto la maggioranza assoluta. Tramite questa legge i liberal-democratici si erano, in special modo, proposti di eliminare la possibilità che il partito conservatore, in caso di sondaggi favorevoli, potesse decidere unilateralmente di tornare alle urne, anche in assenza del consenso dell’alleato di governo. La durata fissa della legislatura era stata salutata favorevolmente come uno strumento che avrebbe potuto favorire la stabilità del sistema, pur introducendo elementi di rigidità che alteravano in modo significativo il complesso dei rapporti fra Governo e Parlamento come fino a quel momento si erano atteggiati<sup>1</sup>.

D’altronde in dottrina da più parti era stata sottolineata la necessità di un intervento legislativo in tal senso, evidenziandosi come la possibilità di determinare, da parte del Primo ministro, il momento in cui tenere le elezioni attribuiva un grande vantaggio al partito in quel momento al governo, da quantificare, secondo alcuni, nel 6% in più di

---

<sup>1</sup> In proposito, ad esempio, J. STRONG, *Confidence and Caretakers: Some Less-Obvious Implications of the Fixed-Term Parliaments Act*, in *The Political Quarterly*, 2018, 466, per il quale la *Fixed-term Parliaments Act* aveva sostanzialmente modificato «how British governments form, function, and fall».

CHIARA D'ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Uno studio di diritto comparato*, ed. Cedam, Padova, 2021.

Per gli studi dei diritti culturali, principalmente del patrimonio culturale, è apparso sul mercato italiano, ed universalmente accessibile, il libro “*La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale: uno studio di diritto comparato*” di Chiara A. d’Alessandro, attualmente ricercatrice in diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, e già assegnista di ricerca presso la cattedra UNESCO in *Intangible Cultural Heritage and Comparative Law* dell’Università di Roma Unitelma Sapienza.

Nella sostanza, il lavoro verte sul sistema di tutela del patrimonio culturale immateriale in «tre Paesi europei contigui» – Francia, Italia e Spagna – che, inoltre, hanno in comune, al di là della lingua neolatina, “la *civil law*, l’impianto costituzionale di tipo liberal-democratico e [il fatto che] appartengano tutti all’Unione Europea” (p. 213), il che potrebbe far supporre legislazioni e politiche pubbliche molto simili, cosa che in definitiva non è, e i motivi di ciò possono essere compresi, come vedremo, seguendo il filo della ricerca svolta dall’autrice e che ha portato alla elaborazione dell’opera.

Gli elementi certamente in comune sono la datazione recente delle legislazioni specifiche per il PCI (inizio Secolo XXI), tutte in qualche modo derivanti dalla Convenzione per la Tutela del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, adottata nel 2003, che, secondo quanto constatato dall’autrice è, tra l’altro. “la Convenzione di maggior successo in termini di ratifica; a oggi, infatti, 180 Paesi l’hanno ratificata” (p. 12).

È significativo, come argomenta l’autrice, che per giungere a tale successo, l’UNESCO abbia dovuto dare una svolta ai suoi criteri, nel senso di giustapporre alla esclusiva ricerca e alla tutela *degli elementi di una cultura universale*, come fu nei suoi momenti fondativi, il riconoscimento *della diversità culturale* quale ricchezza umana. In questo processo, si staglia la figura di Claude Lévi Strauss che, ancora giovane, nell’invocare la necessità di tutela delle espressioni popolari, con-

siderandole i “fiori fragili dell’umanità” (p. IX) ebbe un rapporto dialettico con l’Agenzia dell’Onu, da cui si allontanò dopo un rapporto di stretta collaborazione, e alla quale “fece ritorno quasi centenario” per ricevere il riconoscimento delle sue idee, esposte essenzialmente in opere quali “Razza e cultura” e “Razza e Storia”, durante le celebrazioni per i 60 anni dell’UNESCO, occasione in cui ricevette “un’autentica ovazione” (p. 4).

Dopo aver analizzato la legislazione della Convenzione del 2003, e la sua vocazione universale, l’autrice passa allo studio delle peculiarità di ciascun Paese, la parte del lavoro di maggior interesse scientifico. Di fatto, il sistema normativo con riferimento al patrimonio immateriale è inquadrato nel contesto dello sviluppo storico e assiologico di ciascun paese, così da cogliere, tanto i precedenti di tutela di fatto, quanto la contestualizzazione costituzionale del tema. È per questa via che l’autrice perviene a descrivere prima la legislazione di tutela del patrimonio culturale materiale, infine, ad analizzare quella del patrimonio culturale immateriale.

La Francia è presentata come il grande paradigma della ricchezza culturale, sin dal grido, come viene ricordato, di Victor Hugo quando propose “*guerre aux démolisseurs*” contro coloro i quali volevano distruggere, nella foga rivoluzionaria, le costruzioni originarie dell’*ancien regime*. Gli echi dell’indignazione del romanziere furono recepiti nell’iconica legge sul patrimonio del 1913, ispiratrice di tanta legislazione in tutto il mondo e assai longeva, al punto da sopravvivere fino al 2004, vale a dire fino all’emanazione del “*Code du Patrimoine*”. L’autrice sottolinea come tale denominazione, senza alcun aggettivo, nemmeno “culturale”, lasci intendere come per la cultura francese, il vero patrimonio non è quello dell’economia, ma è quello della cultura, ragione per la quale non si ha bisogno di aggiungere l’aggettivo “*culturel*” nella denominazione del Codice.

Viene osservato come, pur avendo aderito alla Convenzione dell’UNESCO nel 2006, per lungo tempo la Francia ha gestito il suo patrimonio culturale immateriale con azioni prevalentemente di carattere amministrativo, basate su dossier di candidatura. Solo, infatti, nel 2016 viene aggiunto al *Code du Patrimoine* una disposizione sul PCI, trattato però, come ricorda l’autrice, sempre con molta cautela perché suscettibile di condurre a rivendicazioni identitarie anche relativamente ai diritti territoriali e di minoranze, potenzialmente in grado di arrecare problemi alla tanto preziosa unità dello Stato francese. In conse-

ISLE – SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA DELLA LEGISLAZIONE  
«MARIO D'ANTONIO»

*(sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica)*

*Esercitazione degli allievi del XXXIV Corso  
della Scuola di scienza e tecnica della legislazione (2021-2022)*

PROGETTO DI LEGGE  
RECANTE “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA  
DI RICORSO ALLE TECNOLOGIE SUI REGISTRI DISTRIBUITI,  
COSIDDETTI BLOCKCHAIN,  
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI”

*Hanno elaborato i seguenti testi – con la guida del Prof. Giulio M. Salerno, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Macerata – i frequentatori del XXXIV Corso della Scuola di scienza e tecnica della legislazione (2021-2022):*

Filippo ANASETTI (Unione Generale del Lavoro, UGL); Roberto BALDAZZI (Aeronautica Militare, Tenente Colonnello, Affari Giuridici Internazionali); Fiovo BITTI (Unione Generale del Lavoro, UGL), Responsabile ufficio studi e formazione; Giulio CAVALLO (Camera dei Deputati), Assistente Parlamentare; Giuseppe CICALA (Stato Maggiore Difesa), Tenente Colonnello Aeronautica Militare - Capo sezione contenzioso trattamento economico; Felice COCCO (Stato Maggiore Difesa), Tenente Colonnello Aeronautica Militare - Capo sezione affari giuridici UE, OSCE e organizzazioni regionali bilaterali; Luigi Alberto DE' NICOLÒ (Stato Maggiore Difesa), Maggiore Esercito Italiano - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio; Laura DELL'AGLI (Camera dei Deputati), Gruppo Movimento 5 Stelle - Ufficio legislativo; Gabriele IAIA (Guardia di Finanza), Maggiore - Ufficio Legislazione; Alessandro IACHETTA (Camera dei Deputati), Segreteria Particolare di presidenza - Delegazione Italiana Assemblea Parlamentare Nato; Caterina INCENDELA (Ministero della Difesa), Dirigente Uf-

ficio Legislativo; Manfredi LAPI GATTESCHI (Marina Militare), Capitano di Corvetta - Capo Sezione Analisi e Monitoraggio Strategico - Organismo indipendente di Valutazione della *performance*; Donatella MANGANI (Camera dei Deputati), Gruppo Movimento 5 Stelle - Ufficio legislativo; Matteo MILANESI (Avvocato), Laurea in Giurisprudenza; Giovanni MUSSO (Presidenza del Consiglio dei Ministri); Michela PAGLIARA (Ministero della Difesa), Tenente Colonnello Arma dei Carabinieri - Ufficio Legislativo Ministero della Difesa; Giordana PAGNUTTI (Ministero dell'Interno), Direzione Regionale V.V.F. Lazio - Direttore logistico gestionale; Vincenzo PERILLO (Stato Maggiore Difesa), Capitano di Fregata - Marina Militare, Ufficio Tutela Ambientale; Francesca SUBBIONI (Consulente in ambito relazioni istituzionali), Ufficio Relazioni Istituzionali e comunicazione presso digITAllogSpA - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale; Margherita ZURRU (Senato della Repubblica), Gruppo Misto XVIII Legislatura - Ufficio Legislativo.

*Si tratta di un progetto di legge, e della relativa relazione illustrativa, che ha per oggetto il conferimento al Governo di una delega legislativa rivolta alla definizione di un assetto normativo organico, coordinato e complessivo in tema di ricorso alle tecnologie dei "registri distribuiti", cosiddette blockchain, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali. L'obiettivo è quello di offrire la base per un impianto legislativo unitario, sistematico e coerente, che consenta il corretto ed efficiente ricorso a tali innovative tecnologie da parte delle istituzioni pubbliche tutte (statali, regionali e locali), ed assicuri nel contempo l'osservanza dei principi costituzionali relativi ai molteplici aspetti e profili che sono coinvolti dall'applicazione dei predetti strumenti tecnologici.*

## DISEGNO DI LEGGE

RECANTE “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICORSO  
ALLE TECNOLOGIE SUI REGISTRI DISTRIBUITI, COSIDDETTI *BLOCKCHAIN*,  
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI”

### Art. 1

#### *Delega al Governo*

1. Il Governo, nel rispetto delle competenze delle Regioni ed in coerenza con la normativa dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, in materia di cybersicurezza, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell’utilizzo delle tecnologie basate sui registri distribuiti, cosiddetti “*blockchain*”, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali, al fine di coordinare, semplificare e aggiornare la disciplina vigente in materia di identità digitale, di interoperabilità dei sistemi informatici, di accesso ai servizi pubblici digitali e relativa erogazione, di riconoscimento della validità giuridica dei documenti e dei dati, di implementazione delle tecnologie digitali nell’organizzazione e nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni, e in modo da assicurare la sicurezza e il corretto trattamento dei dati, l’affidabilità, la trasparenza, l’interconnessione e la trasversalità dei processi, e la coerente ridefinizione delle competenze e funzioni assegnate alle pubbliche istituzioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con i Ministri competenti per materia. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri.



## Art. 2

### *Principi e criteri direttivi*

Il decreto o i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* il perseguimento degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale, assicurandone l'esecuzione attraverso l'implementazione e l'impiego ottimale delle capacità digitali al fine di sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico nell'adozione di tecnologie digitali avanzate, comprese le tecnologie di registro distribuito e le soluzioni interoperabili, volte a promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore di cittadini e imprese;

*b)* il perseguimento degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma "InvestEU" e prevede operazioni di finanziamento e di investimento per progetti di comune interesse europeo, tra i quali lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e servizi digitali, comprensive delle tecnologie di registro distribuito;

*c)* l'aggiornamento delle definizioni legislative relative alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 1, in coerenza con la disciplina dell'Unione europea, e con particolare riferimento all'articolo 8-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

*d)* l'estensione del ricorso alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 1, a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, agli ordini professionali, ai soggetti di diritto pubblico e soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, alle amministrazioni ed enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, agli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, e alle società a controllo pubblico e società a partecipazione pubblica come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *m)* e *n)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

## LA CULTURA COME PASSIONE

di PAOLO BARATTA

Nell'ambito degli eventi speciali organizzati periodicamente dall'ISLE come contributo di idee al dibattito culturale contemporaneo, lo scorso mese la sala formazione dell'Istituto ha ospitato un confronto con Paolo Baratta, probabilmente il più importante manager culturale italiano dell'ultimo ventennio.

Ideato da Gennaro Colangelo per Media Trade Company e coordinato insieme al giornalista Massimo Lucidi, direttore editoriale della rivista *The Map Report*, l'evento ha inteso non solo presentare al pubblico il libro *Il Giardino e l'Arsenale - Una storia della Biennale*, pubblicato da Marsilio, ma raccogliere dalla voce dell'autore, che ha rafforzato il prestigio dell'istituzione veneziana, il racconto di un'esperienza centrale per l'immagine dell'Italia nel mondo.

Introducendo la giornata di studi, il Segretario Generale dell'ISLE Silvio Traversa ha ricordato la propria collaborazione come esperto giuridico, soprattutto durante il Governo presieduto da Lamberto Dini, con l'allora ministro Baratta: un dialogo ininterrotto fra *grand commis* dello Stato negli anni dei governi tecnici, che sarebbero ritornati di attualità nella corrente legislatura.

Ed effettivamente l'impegno dei professionisti che nell'ultimo quarto di secolo sono stati cooptati alla co-gestione della macchina amministrativa, si conferma uno degli elementi propulsori della continuità dell'intervento pubblico in settori che non possono essere affidati al mero sostegno privatistico. Dopo la fine dell'IRI e del sistema delle partecipazioni statali diffuse, è il segmento culturale che ha avuto maggiore bisogno di rilancio e le figure dei tecnici hanno svolto un ruolo determinante.

L'approccio manageriale all'organizzazione e gestione dei beni culturali, che ha caratterizzato venti anni di storia della Biennale sotto la Presidenza di Paolo Baratta, emerge dal libro attraverso la minu-

ziosa narrazione dei rapporti con i curatori e i rappresentanti *pro tempore* delle istituzioni centrali e periferiche. Poiché la positività di ogni esito è data dal lavoro globale di figure collocate in ruoli differenti ma collegati, il dato comune a tutte le attività che hanno avuto impulso, promozione e ampliamento sotto la Presidenza Baratta, rimane quello di aver instaurato in primo luogo una relazione umana con tutte le forze culturali coinvolte, sia nei casi di piena identità di vedute che in quelli, di cui l'autore racconta con grande sincerità, nei quali l'idea progettuale affidata agli intellettuali non ha sortito il riscontro che si sperava.

“Quello che distingue i professionisti della gestione dei beni e delle attività culturali” ha sottolineato l'autore “è la capacità di saper guardare gli effetti indiretti delle proprie scelte e decisioni”, perché sui territori caratterizzati da un vasto patrimonio culturale “non tutto si lascia plasmare e molto è lì con intenzioni ostative”.

In realtà i vent'anni di trasformazione della Biennale in una istituzione sorretta da uno spirito d'impresa e in grado di utilizzare in maniera efficace gli strumenti del diritto privato, hanno fatto comprendere alla pubblica opinione che la vera efficienza, ha ribadito Baratta, consiste nel “pianificare il valore aggiunto per gli spazi espositivi ben prima che si aprano le porte dell'*exhibition*, in ragione del valore prodotto da soggetti diversi che interagiscono e dialogano prima dell'evento”.

Altro aspetto che consiglierebbe l'adozione del volume nei master dell'Alta Formazione universitaria è relativo all'attenzione del Presidente Baratta verso la generatività sociale di ogni tipologia di impatto culturale, che in filigrana si scorge nel progetto editoriale del volume, e non solo verso le ricadute immediate e monitorabili in termini di mera presenza turistica temporanea.

Gli amministratori locali e gli abitanti di Venezia, intendiamo quelli realmente residenti che affrontano la difficile quotidianità di un ambiente urbano splendido ma complicato da vivere, rimangono grati a Paolo Baratta, che definiscono “l'ultimo doge” dopo personaggi come Giuseppe Volpi e Vittorio Cini. Soprattutto per aver insegnato una metodologia che riteniamo duplicabile e replicabile: l'attenzione costante e non episodica al territorio in cui gli eventi si organizzano, all'ambiente antropico, alle strutture da riqualificare, per dilatare l'evento oltre il suo spazio e il suo tempo, alla storia e alle esigenze di individui e gruppi creativi che vi ruotano.